



Edizione di lunedì 9 giugno 2014

EDITORIALI

[Il momento del cambiamento](#)

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

CASI CONTROVERSI

[Oneri da prelocazione e competenza](#)

di Giovanni Valcarenghi

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Uso gratuito: incroci pericolosi tra IMU e TASI](#)

di Fabio Garrini

ACCERTAMENTO

[Rivalutazione partecipazioni “al ribasso” poco utile](#)

di Sandro Cerato

DIRITTO SOCIETARIO

[Il Notariato di Milano apre al voto non proporzionale nelle SRL](#)

di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

[Dilettantismo, subordinazione e professionismo di fatto](#)

di Ernesto Russo, Guido Martinelli

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

EDITORIALI

Il momento del cambiamento

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Il momento è davvero decisivo, in diversi ambiti.

Lo è dal punto di vista **politico**, come più volte abbiamo messo in evidenza, perché si è riformato un seppur minimo barlume di speranza che le **cose possano cambiare** ed è un patrimonio che non possiamo permetterci di disperdere nuovamente ... anche se le vicende di Expo e Mose suggerirebbero un ben diverso stato d'animo, decisamente più orientato alla rassegnazione, come se una maledizione aleggiasse su tutti di noi ... l'impossibilità di essere un **Paese normale**.

Lo è per l'**Agenzia delle Entrate**, che dopo una guida sicuramente autorevole, ma allo stesso tempo anche fortemente autoreferenziale, ha l'occasione (e la necessità) di cambiare profondamente, con la nomina di un Direttore che possa rappresentare un momento di discontinuità rispetto al recente passato. Il fatto però che un Governo decisamente "interventista" come questo sia riuscito a fare nomine in tutte le principali società partecipate, con un *risiko* di poltrone davvero impressionante, e appaia invece "bloccato" su quella del sostituto di Befera, ci fa capire come la partita in corso sia delicatissima e come di fatto si stiano fronteggiando due filosofie diverse non solo sulla "persona", ma piuttosto su quello che deve essere il ruolo e la funzione dell'Amministrazione finanziaria.

Lo è per la **nostra categoria**, che dopo un prolungato ed imbarazzante commissariamento, avrà il prossimo **16 luglio** la possibilità di darsi un **nuovo organismo dirigente**.

Manca però **poco più di un mese alle elezioni** e non è ben chiaro se ci sarà una lista unitaria o ce ne saranno due a fronteggiarsi, si parla molto di nomi e poco di programmi.

La cosa **ci preoccupa non poco**, perché in questi anni, mentre la nostra categoria si è "tafazzianamente" martoriata, le cose si sono evolute, anzi è meglio dire involute, in modo drammatico per noi, fino a farci temere un futuro ben diverso dal nostro recente passato.

Da un lato le persone che si erano candidate a guidarci, e che quindi avrebbero dovuto rappresentare l'*elite* della nostra professione, si sono sfidate a **colpi di carta bollata**, dall'altra molti colleghi hanno sperimentato sulla propria pelle il **morso della crisi**.

Il Consiglio Nazionale che verrà eletto ha per questo una **responsabilità enorme**: l'obbligo

morale di far dimenticare agli iscritti tutto ciò che è successo in questi anni e nel contempo impegnarsi per riportare al centro della scena economica del Paese una categoria, la nostra, che merita molto più di ciò che oggi ha.

Per fare questo **non basta riuscire a fare le elezioni** (che si confida questa volta saranno regolari, senza pasticci), ma bisogna eleggere una **classe dirigente** che sia consapevole che gli scenari in cui fino ad oggi ci siamo mossi sono **profondamente e velocemente cambiati** ed è necessario un **altrettanto profondo cambiamento da parte nostra** per avere ancora la possibilità di giocare un ruolo di rilievo.

Le cose che almeno a noi sembrano più immediate da fare **appaiono banali** (ma non guasta comunque ricordarle): **ridurre drasticamente i costi** del Consiglio Nazionale, che devono essere resi **trasparenti** attraverso la loro pubblicazione su internet, incrementare la **qualità della produzione** degli organismi “tecnici”, acquisire una **nuova credibilità istituzionale** nei confronti dell’Amministrazione e degli altri soggetti economici, svolgere un serio **ruolo di supporto** dell’attività degli iscritti.

Ci piacerebbe poi che il nuovo Consiglio si facesse promotore di progetti di autoriforma (partendo dal presupposto che è sempre meglio “riformarsi da soli”, prima che lo faccia qualcuno per te): ci vorrebbe innanzitutto una **semplificazione della struttura** dello stesso Consiglio (21 consiglieri sono un numero decisamente spropositato), l’**elezione diretta** da parte degli iscritti, anziché attraverso gli accordi fra gli Ordini locali, l’introduzione di un **limite ai mandati dei consiglieri**.

Noi siamo fiduciosi, ma allo stesso tempo vorremmo un segnale concreto, e quindi **inviteremo il/i candidato/i Presidente/i a presentare ai nostri lettori la squadra e il programma**.

C’è la necessità di **ricreare un rapporto** tra gli iscritti ed i propri rappresentanti, di **condividere la “visione”** di quello che sarà il futuro della nostra professione: c’è in altre parole la necessità di **cogliere assieme il momento del cambiamento**.

CASI CONTROVERSI

Oneri da prelocazione e competenza

di Giovanni Valcarenghi

Negli ultimi mesi **non sono certo frequenti le nuove iniziative immobiliari**, a causa del diffuso stato di crisi che sta interessando l'economia in generale; tuttavia, **i pochi casi** che si riscontrano sono, di solito, **di importo non trascurabile**. Ipotizziamo, allora, che un cliente di studio intenda **realizzare un immobile** supportando l'iniziativa con una **società di leasing**, utilizzando la metodologia "in costruendo".

In buona sostanza, la **società di leasing finanzia i lavori di costruzione dell'immobile** (predisposto su indicazioni del futuro conduttore) e, per conseguenza, effettua delle anticipazioni finanziarie alla controparte. Sino alla **completa realizzazione del fabbricato** il bene oggetto di contratto di leasing non viene consegnato, con la conseguenza che non vengono addebitati i canoni; tuttavia, a ristoro dell'esposizione finanziaria, **la società di leasing addebita degli interessi** denominati di "pre locazione".

La questione di cui ci interessiamo è **il regime di deducibilità di tali costi** in capo al futuro utilizzatore.

Al riguardo, si contrappongono due tesi:

1. la prima, di **natura formalistica**, che qualifica tali oneri come dei veri e propri interessi di finanziamento, con la conseguenza di ritenerne **corretta l'imputazione a conto economico** in correlazione con il connesso finanziamento;
2. la seconda, di **natura più sostanzialistica**, che tende ad assimilare tali oneri di pre locazione ad una vera e propria componente del contratto di leasing, con la conseguenza che la **deduzione verrà rinviata al periodo di competenza dei vari canoni**. Medio tempore, invece, tali oneri verrebbero "parcheggiati" nell'attivo di bilancio, trattandoli poi con la tecnica dei risconti.

Una prima questione da risolvere attiene **l'aspetto meramente civilistico**, vale a dire la correttezza dell'una o dell'altra tesi in relazione alle conseguenze che ne derivano sul bilancio di esercizio: nel primo caso si avrebbe un pieno rispetto che **postulato della prudenza**, nel secondo caso un rinvio di costi, con una possibile censura in merito alla violazione del medesimo principio. Insomma, non pare azzardato sostenere che la prima modalità di gestione della posta è certamente quella che assicura una maggiore tranquillità all'organo amministrativo.

Sul versante fiscale, invece, registriamo la **segnalazione di diversi colleghi** che sottolineano come, in **sede di verifica**, gli organi dell'amministrazione finanziaria **ritengano corretta la seconda tesi**, basando il proprio ragionamento sulla **unitarietà del contratto di leasing** e sulla circostanza che **l'addebito di tali oneri** venga effettuato **con applicazione dell'IVA**, proprio a significare che si tratta di oneri accessori al contratto di leasing.

Gli stessi colleghi ci precisano anche che **le società di leasing**, opportunamente interpellate al riguardo, assicurano che la **tassazione di tali proventi** finanziari avviene, nel loro bilancio, secondo **il principio di competenza**, quindi proporzionalmente alla durata della esposizione finanziaria.

Che fare, allora, in questi casi?

Da un lato, si potrebbe riscontrare che la tesi delle Entrate sia fondata sul seguente ragionamento: **senza avvio del contratto** di leasing **nessuno avrebbe sostenuto quei costi**, con al conseguenza che si rafforzerebbe l'idea di una accessorietà rispetto al canone.

Per altro verso, però, non può non essere riscontrato che **se l'impresa avesse costruito in proprio** il fabbricato, per poi cederlo alla società di leasing con una sorta di lease back, **quegli oneri finanziari avrebbero avuto una rilevanza fiscale**, costituendo componenti del valore nel caso di bene merce, oppure componenti di costo del bene nel caso di immobilizzazione.

Siamo dunque in un vicolo cieco, dal quale sembra potersi uscire solo considerando che il **principio civilistico della prudenza**, unitamente alla circostanza che la realizzazione corretta del bene non è una variabile della quale si possa ritenere certa l'esistenza (per una qualsiasi patologia il contratto di leasing potrebbe anche non andare correttamente in porto), impone una più corretta imputazione a conto economico. In tal senso, sembra confortare la **pronuncia della CTR Toscana, n. 60 del 4 maggio 2012** che, individuando il prefinanziamento come elemento estraneo al corrispettivo per il godimento del bene, ne permette la deduzione secondo il criterio di competenza.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Uso gratuito: incroci pericolosi tra IMU e TASI

di **Fabio Garrini**

Tra le molte fattispecie che creano dubbi nell'applicazione della nuova tassazione comunale, **sul podio delle gestioni cervellotiche merita un posto di primo piano l'uso gratuito**. Si tratta di un fattispecie piuttosto frequente nel passato (sino al 2011 quando risultava applicabile l'ICI), soppressa nel 2012 e 2013 dopo l'entrata in vigore dell'IMU (salvo che per il saldo dello scorso anno a seguito della specifica previsione introdotta dall'art. 2 del DL 102/13), ma che la Legge di stabilità **2014** ha di nuovo "sdoganato", **seppure con alcune limitazioni**. I Comuni, infatti, possono (si tratta di una fattispecie di assimilazione che spetta all'Ente eventualmente introdurre) considerare direttamente adibita ad abitazione principale [...] l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta **entro il primo grado** che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi:

- limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,
- oppure nel solo caso in catasto non eccedente il valore di euro 500
- oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

Si tratta di una **previsione ben più restrittiva** rispetto al passato, visto che il Comune, nell'introdurla, deve rispetta alcuni ben specifici presupposti.

Applicazione di IMU e TASI

Sul tema interviene il Ministero con le risposte FAQ pubblicate la scorsa settimana, ma occorre integrare alcuni aspetti specifici per segnalare diversi **profili non completamente chiariti**.

Premesso che tale assimilazione opera **sia ai fini IMU che ai fini TASI** (il chiarimento a mio avviso più importante, visto che non pareva del tutto scontato), nel caso di assimilazione con limite di **franchigia sulla rendita di € 500** (quella che capita di verificare più frequentemente) occorre operare come segue, facendo riferimento alla rendita complessiva di abitazione e pertinenze:

- **IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:** opera l'esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale, mentre per la parte di rendita eccedente occorre versare IMU con aliquota ordinaria;

- **IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9** (cosiddette di lusso): fino a concorrenza di rendita di € 500 si applica l'aliquota e la detrazione (normalmente € 200, mentre non è più presente la detrazione per figli) prevista per l'abitazione principale, mentre per la quota di rendita eccedente si applica l'aliquota ordinaria.
- Per la **TASI**, sino ad € 500 di rendita si applica l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal Comune, per l'abitazione principale, mentre per la parte eccedente di valore di € 500 applica l'aliquota ordinaria.

A questo punto si pone una domanda: ma il versamento TASI va suddiviso tra il comodante (in qualità di possessore) e il comodatario (in qualità di detentore) sulla base della percentuale di ripartizione scelta dal Comune, oppure pagata tutto il primo?

Prendiamo spunto dalla risposta 19 dove, nel caso di assimilazione relativa agli alloggi sociali, il Ministero afferma che ***"in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l'obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante."***

Quindi, tornando al nostro caso del comodato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sulla rendita di € 500 l'imposta sarà a carico del solo comodante. Ma sulla **parte eccedente**, per quanto detto in precedenza, **non pare possa dirsi che esiste alcuna assimilazione all'abitazione principale**, quindi tornerebbe in gioco la regola base della TASI che vuole la **ripartizione** del carico tra comodante e comodatario.

Davvero una soluzione cervellotica (e non è la prima che occorre affrontare), ma la lettera della norma porterebbe a tale soluzione. Ma esiste anche **sostegno alla tesi di chi vorrebbe porre tutto il carico TASI sul comodante**, visto che la risposta 24, nella ripartizione delle detrazioni, cita il solo possessore. Pare poco fondato sul dato normativo, ma questo permetterebbe di risolvere il problema della ripartizione dell'imposta nel caso descritto.

Attenzione anche alle **"finte assimilazione"**: visti i limiti prima descritti, molti Comuni, anziché assimilare del tutto all'abitazione principale l'immobile in uso gratuito, hanno preferito introdurre un'aliquota ridotta. La conseguenza è che l'IMU sarà calcolata sulla base di tale aliquota, mentre la TASI (sul suo importo integrale e calcolata con l'aliquota degli altri fabbricati) seguirà l'ordinaria regola di ripartizione tra possessore e detentore.

Torno a ripetermi, a costo di sembrare noioso: **ma era proprio necessaria questa ripartizione tra possessore e detentore???**

ACCERTAMENTO

Rivalutazione partecipazioni “al ribasso” poco utile

di Sandro Cerato

La **cessione di una quota rivalutata ad un prezzo minore** rispetto a quello di perizia non comporta alcuna conseguenza fiscale, ferma restando **l'irrilevanza della minusvalenza** nella disciplina del *capital gain*.

Come noto, l'art. 1, co. 156, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha riparto i termini per la **rivalutazione delle partecipazioni** e dei terreni detenuti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'impresa, alla data del 1° gennaio 2014. Più in particolare, e focalizzando l'attenzione sulle partecipazioni, il soggetto persona fisica può assumere ai fini della **determinazione delle plusvalenze** di cui all'art. 67 del TUIR (cd. “capital gain”), in luogo del costo di acquisto, il valore della partecipazione alla data del 1° gennaio 2014, purché entro il prossimo 30 giugno 2014 presenti una **perizia di stima** asseverata ed assolva al pagamento, per intero o almeno la prima rata, dell'imposta sostitutiva dovuta nelle seguenti misure:

- **2% per le partecipazioni non qualificate** (non superiori al 2% o al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea rispettivamente in società quotate o non quotate, ovvero al 5% o al 25% del capitale o patrimonio);
- **4% per le partecipazioni qualificate** (eccedenti i limiti indicati in precedenza).

A differenza di quanto previsto per la rivalutazione dei beni d'impresa, per la quale l'imposta sostitutiva (del 16% o del 12%) deve essere versata in tre rate di uguale importo nel 2014 (come confermato dal recente D.L. “Irpef”), **l'imposta in questione può essere rateizzata** in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2014, e sull'importo delle due rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente all'importo della rata stessa. Possono accedere alla rivalutazione anche le **partecipazioni già rivalutate in occasione di precedenti norme agevolative** (la facoltà in questione è stata infatti proposta diverse volte in questi ultimi anni), tenendo conto che il D.L. n. 70/2011 ha posto rimedio ad alcune criticità presenti in passato, ed in particolare consente ai soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del costo di acquisto di **detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quella già versata** in occasione di precedenti rivalutazioni.

Tenendo conto del periodo di difficoltà che stanno attraversando le imprese, potrebbe accadere che una persona fisica abbia rivalutato la quota posseduta in una società negli anni precedenti ad un determinato valore, che ad oggi non è più rappresentativo del valore di

mercato in caso di vendita (ad esempio perché nel frattempo la società partecipata ha subito delle perdite). In tale ipotesi, tenendo conto che il contribuente potrebbe procedere ad una **nuova rivalutazione al “ribasso”** della partecipazione senza particolari costi (per effetto della suddetta possibilità di scomputo dell’imposta già versata), ferma restando la necessità di una **nuova perizia di stima entro il 30 giugno 2014**, è opportuno evidenziare che l’eventuale vendita della partecipazione ad un minor prezzo rispetto al costo rivalutato in precedenza non presenta particolari criticità, rendendosi applicabili le ordinarie regole in materia di capital gain, con conseguente **emersione di una minusvalenza**. L’unica peculiarità, come stabilito dall’art. 5, co. 6, della Legge n. 448/2001, è che l’assunzione del valore di perizia in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nel periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’art. 68 del TUIR. Pertanto, come altresì confermato dapprima nella **C.M. 24.10.2011, n.47/E**, e successivamente nella **C.M. 15.2.2013, n. 1/E**, qualora il valore di perizia sia superiore al prezzo di cessione la **minusvalenza non ha alcuna rilevanza fiscale per il contribuente**.

DIRITTO SOCIETARIO

Il Notariato di Milano apre al voto non proporzionale nelle SRL

di Fabio Landuzzi

La deroga al **principio della proporzionalità del diritto di voto** per le decisioni di competenza dei soci, principio generale sancito per le SRL dall'**articolo 2479, Cod.civ.**, è un argomento che a partire dalla Riforma del diritto societario del 2004 è stato oggetto di un **acceso dibattito dottrinale** nel quale si sono affrontate **tesi differenziate** fra, da una parte, coloro che ne sostengono la inammissibilità – stante il fatto che il citato articolo 2479, Cod.civ., non contiene alcuna locuzione tale da farne salva una diversa previsione statutaria – e, dall'altra parte, coloro sono invece **fautori della legittimità** in ragione anche del fatto che **già l'articolo 2468, Cod.civ.**, ne contempla una deroga laddove **ammette l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti relativi all'amministrazione** o alla **distribuzione degli utili**.

Il **Notariato di Milano** con la recente **Massima n. 138** prende una **posizione favorevole alla deroga del principio di proporzionalità**, per tutte o per alcune decisioni di competenza dei soci, attribuendo all'articolo 2479, comma 5, Cod.civ., la portata di **regola dispositiva suscettibile di essere derogata** per via dell'autonoma determinazione delle parti. Da questa interpretazione, esce quindi rafforzata la visione della **SRL come tipo di società** fortemente **plasmabile in funzione delle specifiche esigenze dei soci**, esattamente in linea – come osserva il Notariato di Milano – con il contenuto della Legge delega della Riforma societaria del 2004 la quale imponeva al riguardo di prevedere un'ampia **autonomia statutaria** con riferimento al **contenuto e al trasferimento della partecipazione sociale**. Avuto riguardo al **“contenuto della partecipazione”**, non vi sarebbe quindi alcun dubbio che l'espressione dell'autonomia statutaria possa arrivare sino a derogare al generale principio della proporzionalità del diritto di voto.

Secondo il **Notariato di Milano**, ciò sarebbe possibile in **due modalità**:

1. **La prima**, riferita in modo **astratto e generalizzato a tutti i soci**;
2. **La seconda**, riferita invece **nello specifico solo ad uno o più soci**, riconoscendo a questi un particolare diritto di maggiorazione / potenziamento del diritto di voto, o al contrario una limitazione dello stesso.

A questo risultato – ovvero a derogare alla proporzionalità del diritto di voto – può giungersi mediante la **regolamentazione statutaria di clausole articolate** che, a titolo esemplificativo, potrebbero prevedere:

- Un **tetto massimo al diritto di voto**: ad esempio, al raggiungimento di una determinata partecipazione, non spetterebbe più, per le quote eccedenti appartenenti al medesimo socio, il diritto di voto;
- Un **sistema di voto scalare**, ovvero prevedendo che al superamento di determinate soglie di partecipazione, il diritto di voto viene assegnato con un meccanismo più che proporzionale (o meno che proporzionale);
- Un **sistema di voto scaglionato**, con cui si assegnano i diritti di voto secondo una griglia per scaglioni di quote di partecipazione possedute dal socio;
- Un **sistema di voto capitario**, con cui si determina una **rideterminazione quantitativa del diritto di voto** con il quale, a prescindere dalle quote partecipative possedute, a tutti i soci viene attribuito il diritto di voto in modo paritetico.

L'apertura interpretativa avallata dal Notariato di Milano nella Massima in commento offre ulteriore spazio per modellare lo statuto delle SRL alle esigenze più peculiari delle compagni sociali; in dottrina, il tema della derogabilità del principio di proporzionalità del diritto di voto è invero tuttora dibattuto, per cui ogni **eventuale deroga deve essere adeguatamente ponderata** onde evitare il **rischio** che si possano configurare problemi di violazione del **divieto di patto leonino** ovvero fenomeni di **abuso di maggioranza**.

AGEVOLAZIONI

Dilettantismo, subordinazione e professionismo di fatto

di Ernesto Russo, Guido Martinelli

Con [**sentenza n. 380 del 27 maggio 2014**](#), il **Tribunale di Venezia** (Sez. Lavoro) ha accolto il ricorso presentato da una società sportiva dilettantistica partecipante al massimo campionato nazionale di hockey sul ghiaccio cui era stato notificato un avviso di addebito INPS (Gestione Ex ENPALS) per contribuzione relativa a propri tesserati considerati lavoratori dipendenti.

La pronuncia riveste la massima importanza per il mondo dello sport italiano, non tanto per la comunque consistente somma iscritta a ruolo (€ 427.970,16), quanto perché **tutti gli atleti e gli allenatori dilettanti in forza alla società per le due stagioni oggetto di ispezione erano stati considerati dei “professionisti di fatto” e, pertanto, considerati lavoratori subordinati** con conseguente assoggettamento a contribuzione previdenziale ed assistenziale oltreché all’iscrizione nelle scritture obbligatorie (e conseguenti sanzioni in capo al legale rappresentante).

Gli ispettori avevano ritenuto che il professionismo di fatto dovesse pur trovare tutela nelle norme di cui alla **L. 91/1981** in presenza di atleti e tecnici *“che praticano lo sport come loro principale ed unica attività retribuita”*. A loro parere, dunque, gli importi erogati dalla società non potevano dirsi rientranti nei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR (non soggetti a contribuzione) ma erano da considerarsi redditi “principali”.

Il Giudice prende correttamente le mosse dall’analisi della L. 91/1981 affermando esplicitamente che *“non basta ... che vi sia una prestazione sportiva con i caratteri della onerosità e della continuità ma deve, altresì, trattarsi di prestazione dell’attività svolta nei settori qualificati come professionisti dalle Federazioni sulla base delle direttive impartite dall’Ente pubblico CONI”*. La scelta del Legislatore del 1981 è stata, infatti, quella di rimettere al CONI ed alle Federazioni la decisione in merito alla natura professionistica (o meno) di una determinata attività ed alla conseguente applicabilità della L. 91 cit.[\[1\]](#). L’esame dei regolamenti CONI e delle Carte Federali della FISG ha portato subito ad escludere che la disciplina dell’hockey su ghiaccio potesse essere considerata professionistica.

Altro passaggio importante della sentenza è quello relativo all’**impossibilità di applicare la L. 91/1981 in via analogica** *“in quanto si tratta di una disciplina eccezionale che regola un particolare rapporto di lavoro – quello dello sportivo professionista – in modo diverso dal normale rapporto di lavoro subordinato”* (v. art. 14 Disposizioni sulla legge in generale – c.d. “Preleggi”). Un diverso argomentare avrebbe significato riconoscere agli sportivi dilettanti (considerati

“professionisti di fatto”) una tutela più “intensa” di quella che il legislatore ha riconosciuto agli sportivi operanti in settori qualificati come professionisti *ex lege*.

Il Giudicante, inoltre, tiene a precisare che la **fascia di € 7.500** di cui all’art. 69, comma 2 TUIR è esclusivamente una soglia di neutralità fiscale e non un limite oltre il quale il rapporto deve considerarsi professionistico. Tali redditi diversi *“qualunque sia il loro ammontare, sono esenti da contribuzione”* poiché l’attività sportiva dilettantistica (o “non professionistica” come definita nello Statuto del CONI) va tenuta distinta da quella amatoriale, a nulla rilevando l’intensità dell’impegno richiesta per il suo svolgimento.

Va, altresì, rilevato che il **D.M. 15/03/2005** in sede di adeguamento delle categorie dei soggetti iscrivibili all’ENPALS ha escluso, *“per precisa scelta normativa”*, gli atleti e gli allenatori delle squadre dilettantistiche *“sicché il riferimento ad altri criteri come quello della professionalità quale conseguenza della abitualità e non marginalità dei redditi conseguiti dagli atleti ed allenatori, si appalesa come totalmente erroneo”*. L’assoggettamento a contribuzione ex ENPALS per atleti ed allenatori dilettanti, dunque, sarebbe **configurabile solo allorquando si dimostrasse il carattere proprio della subordinazione** (“dipendenti delle società sportive” – punto 20 del D.M. 15/03/2005), ovvero la soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare. Ad avviso del Tribunale, nel caso di specie l’Istituto non ha dedotto, allegato e provato la subordinazione, comunque difficilmente rinvenibile nei generici impegni elencati nei contratti per prestazioni sportive dilettantistiche.

La difesa dell’INPS ha cercato far discendere la natura subordinata dei rapporti facendo leva sulla **procedura di ingresso in Italia degli sportivi extra-comunitari** che, nel periodo oggetto d’ispezione, prevedeva la sottoscrizione di un modello di contratto di soggiorno, definito di “lavoro subordinato/sport”. Anche sul punto, però, il Giudice ha ritenuto di aderire alla tesi dell’opponente che ha evidenziato trattarsi di una lacuna della normativa (L. 189/2002 – c.d. “Bossi-Fini”) successivamente colmata per via regolamentare (art. 37, D.P.R. n. 334/2004) riconoscendo la possibilità per il CONI di sottoscrivere una *“dichiarazione nominativa di assenso”*, che sostituisse a tutti gli effetti il necessario *“nulla osta al lavoro”*, non solo per gli sportivi professionisti ma anche per i dilettanti.

Il Giudice ha, dunque, accolto l’opposizione della società sportiva ritenendo non percorribile la tesi dell’INPS che si “fondava” su una **doppia presunzione** (presunzione di applicabilità analogica della presunzione di subordinazione contenuta nella L. 91/1981) e, pertanto, in un mero giudizio senza alcun elemento a sostegno.

Pur salutando con estremo favore la pronuncia in commento, non si può non rilevare in conclusione come ancora una volta la normativa italiana di settore (e relativa giurisprudenza) si appalesi alquanto distante da quanto propugnato in sede europea laddove viene maggiormente in rilievo la natura economica delle prestazioni al fine di stabilire se uno sportivo sia o meno da considerare un *“professional player”*.

[1] Già con propria delibera del 2/05/1988, il Consiglio Nazionale del CONI aveva riconosciuto

che potessero essere istituiti dei settori professionalistici unicamente all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (**FIGC**), Federazione Ciclistica Italiana (**FCI**), Federazione Italiana Golf (**FIG**), Federazione Motociclistica Italiana (**FMI**) e Federazione Pugilistica Italiana (**FPI**). A decorrere dal 30/06/1994 a queste si è aggiunta la Federazione Italiana Pallacanestro (**FIP**). Nel 2009 la **FMI** ha eliminato il settore professionalistico che, del resto, era stato sì previsto ma mai effettivamente disciplinato mentre più recentemente (2011) lo ha previsto statutariamente la Federazione Italiana Sport Equestri (**FISE**).

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

La settimana appena conclusa ha visto nel Labor Report il principale dato di riferimento, in un periodo nel quale **Wall Street** fa di nuovo segnare massimi storici, in assenza di particolari news aziendali e con numeri come ADP Index, ISM Index e Jobless Claims sostanzialmente in linea con le aspettative.

S&P +1.06%, Dow +0.82%, Nasdaq +1.1%

L'**Asia** ha visto di nuovo una settimana positiva, con gli indici che hanno raggiunto il miglior livello degli ultimi sei mesi nonostante una serie di dati sicuramente non univoci in merito alla crescita cinese.

Nikkei +3.04 %, HK +0.53%, Shanghai +0.38%, Sensex +3.95%, ASX -0.52%.

I **mercati azionari europei** hanno festeggiato con una giornata decisamente dinamica il report che contiene le misure che Draghi intende adottare per sconfiggere la deflazione e promuovere la crescita economica, pubblicate dopo l'annuncio storico della riduzione dei tassi, con il tasso di rifinanziamento per la prima volta in negativo.

MSCI +0.18%, EuroStoxx50 +0.7%, FtseMib +2.04%.

Di nuovo una settimana positiva per tutti i **mercati obbligazionari** sia in termini governativi sia in termini Corporate. Le mosse di BCE hanno indubbiamente enfatizzato la performance dei periferici, che ha visto lo Spread BTP/Bund tornare ad un livello pari a 140 punti base.

Il movimento del **dollaro** nelle ultime sedute ha visto, soprattutto dopo l'intervento di Draghi, l'esplosione della volatilità, con il biglietto verde che Giovedì ha raggiunto il livello contro Euro pari a 1.35 per poi tornare ad indebolirsi fino a l livello di 1.3660. La dinamica è poi stata ulteriormente influenzata dalla pubblicazione dei dati relativi al mercato del lavoro, che nella giornata di Venerdì ha prodotto anche una certa fase di "fast Market" con oscillazioni successive di circa mezza figura.

Mercati in Stand-By totale in attesa di Draghi e dei dati sul Mercato del Lavoro

Wall Street, dopo aver fatto segnare la settimana scorsa ulteriori massimi storici, si è di fatto

bloccata in attesa di sviluppi, in una settimana che ha visto sia il Meeting di ECB, sia la pubblicazione del Labor Report, che soprattutto dopo gli ultimi interventi di Janet Yellen è utile per dei paralleli sulla diversità del tasso di sviluppo dell'economia tra il primo e il secondo trimestre. Il dato pubblicato in chiusura di settimana ha mostrato un miglioramento delle dinamiche occupazionali, anche se ampliamente nel range delle previsioni e, secondo alcuni analisti, consistente con una crescita economica USA tra il 2 e il 2.5%. E' comunque un dato che in termini di buste paga ha mostrato per quattro rilevazioni in sequenza un aumento di almeno 200.000 unità.

Anche in **Asia** la volatilità e i volumi sono stati estremamente contenuti, con gli indici di riferimento che hanno leggermente corretto dai massimi degli ultimi sei mesi. Nessuna news particolare in Cina, dopo i numeri pubblicati da HSBC e Markit, leggermente deludenti, e quelli del dipartimento di Statistica Economica di Pechino, leggermente più possibilisti, che riaccendono la disputa degli operatori in merito alla raggiungibilità del target governativo di Crescita pari al 7.5%. Il Giappone si dimostra piuttosto resistente, nonostante ormai la certezza che il ventilato taglio alla Corporate Tax dovrà essere finanziato attraverso altre imposte e, grazie anche a un rafforzamento del dollaro contro Yen, riesce a mettere a segno undici sessioni utili su dodici. E' proseguito in settimana il rimbalzo del mercato indiano, mentre la frenata di alcuni metalli industriali ha influito negativamente sull'indice ASX in Australia.

In **Europa** l'attesa per l'intervento di Draghi a margine del meeting BCE ha di fatto cristallizzato i mercati. Non ci sono stati movimenti degni di nota fino a Giovedì pomeriggio, quando – dopo lo storico tasso depositi portati in negativo e la riduzione del benchmark rate a 0.15 dallo 0.25 – le borse hanno cominciato ad accelerare, in attesa dell'intervento che ha poi confermato ulteriori manovre della BCE volte allo stimolo della crescita economica e, soprattutto, al contenimento della minaccia deflattiva. Le modifiche ai tassi erano abbastanza attese, ma gli indici hanno reagito bene all'annuncio di due iniziali nuove LTRO e alla notizia che si sta lavorando a una struttura di acquisti di ABS aventi come sottostante crediti al settore privato. Non sono state fornite date di intervento specifico ma è chiaro che, nonostante ECB sia intenzionata a prendersi tutto il tempo necessario per agire, i grossi calibri sono stati dispiegati e sono pronti a essere impiegati.

Settimana Post Labor Report, quindi con pochi dati rilevanti

La settimana in arrivo, come tutte le settimane che seguono la pubblicazione del report relativo al mercato del lavoro, sarà abbastanza leggera in termini di comunicazioni di carattere Macro, con Retail Sales, Jobless Claims e Michigan Confidence le uniche pubblicazioni di rilievo.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore